Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

A.T.A.P. S.p.A.

Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA DI GARA APERTA, SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 71 E DEL LIBRO III ("*SETTORI SPECIALI*") DEL D. L.VO 31 MARZO 2023, N. 36, PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI RICARICA PER BUS ELETTRICI DESTINATI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, NONCHE' DI INTERVENTI DI PREDISPOSIZIONE DEL SITO (AREE DI ACCESSO, MANOVRA E PARCAMENTO E IMPIANTI ACCESSORI), PRESSO L'AREA DI PROPRIETÀ AZIENDALE UBICATA IN VERCELLI (VIA TRENTO ANG. VIA LATINA);
INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI DI CUI AL:

- PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 4.4 - SUB INVESTIMENTO 4.4.1. "RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO CON VEICOLI A COMBUSTIBILI PULITI" (CUP D60J22000000006)
- RISORSE PROVENIENTI DAL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (PSNMS) - CITTÀ AD ALTO INQUINAMENTO D.M. N. 234 DEL 6/6/2020". (CUP D60J21000040001)

CUP: D60J22000000006 *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 – Componente 2 – Investimento 4.4 - sub investimento 4.4.1. "Rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti"*
CUP: D60J21000040001 *Risorse provenienti dal Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (PSNMS) - città ad alto inquinamento D.M. n. 234 del 6/6/2020".*

CIG: A0232D250C

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. M. Ardizio

PREMESSE

Con delibera del Consiglio di amministrazione nr. 586 del 6/10/2023, questa ATAP ha deciso di affidare la progettazione esecutiva e la realizzazione di un impianto di ricarica per bus elettrici destinati ai servizi di Trasporto Pubblico Locale, nonché gli interventi di predisposizione del sito (aree di accesso, manovra, parcamento e impianti accessori) presso l'area di proprietà aziendale ubicata in Comune di Vercelli, alla via Trento ang. Via Latina.

Il suindicato intervento è finanziato con fondi di cui al:

- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 – Componente 2 – Investimento 4.4 - sub investimento 4.4.1. "Rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti" (CUP D60J22000000006)
- Risorse provenienti dal Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (PSNMS) – Città ad alto inquinamento D.M. N. 234 DEL 6/6/2020 (CUP D60J21000040001).

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica Net4market raggiungibile al seguente indirizzo internet: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atapbiella

L'affidamento avviene, ai sensi dell'art. 153 comma 1 lett.a) del D.vo 36/2023, mediante procedura aperta di cui all'art. 71 del medesimo decreto e mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 del decreto 36/2023, così come richiamato dall'art. 167 comma 1 lett h) del suindicato decreto. La presente procedura, stante l'importo dell'appalto, rientra tra le procedure sotto soglia comunitaria.

La durata del procedimento di affidamento è prevista pari a circa 8 settimane dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento delle attività è sito in Comune di Vercelli, alla via Trento angolo via Latina *NUTS ITC12*

Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) posto a base di gara è stato redatto dal seguente professionista esterno:

- ing. Egidio Fauda Pichet, socio co-titolare dello STUDIO FAUDA di Ing. Egidio e Marco Fauda Pichet con sede in Via Duca D'Aosta 53, 13011 Borgosesia (VC), P.IVA 02745980025 appositamente incaricato da questa ATAP.

Il progetto è stato validato con atto n. 344 AM/UA del 31/10/2023 dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 42 comma 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

L'affidamento ha per oggetto un appalto integrato ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 36/2023 in quanto è prevista sia la redazione del progetto esecutivo, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, che l'esecuzione dei lavori di che trattasi, secondo le specifiche riepilogate di seguito e ben dettagliate nel progetto predetto.

L'appalto verrà aggiudicato secondo le disposizioni applicabili agli appalti di lavori, fermo restando che l'operatore economico deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità sia per l'esecuzione dei lavori che per la prestazione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Allegato 5 Disciplinare di gara telematico.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento Allegato 5 Disciplinare di gara telematico, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.
L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.
La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data e ora di pubblicazione del bando alla data e ora di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 5 Disciplinare di gara telematico, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.
In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
   - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
   - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
   - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
     i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
     ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
     iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.
L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.
Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende i seguenti documenti:

a. bando di gara, inviato per la pubblicazione in GUUE in data 31/10/2023 e pubblicato, tra l'altro in estratto in GURI in data 3/11/2023;
b. disciplinare di gara;
c. allegato 1A Schema di domanda di partecipazione, operatore economico;
d. allegato 1B Modello dichiarazione progettista;
e. allegato 2 Modello per la presentazione dell'offerta economica;
f. allegato 3 Modello per la presentazione dell'offerta tecnica;
g. allegato 4 documento di gara unico europeo;
h. allegato 5 Disciplinare telematico di gara, contenente le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e le regole tecniche per l'utilizzo della stessa;
i. allegato 6 Condizioni generali di fornitura ATAP;
j. Allegato 7 Tracciabilità dei flussi finanziari;
k. Allegato 8 Dichiarazione sostitutiva antimafia;
l. Allegato 9 Autodichiarazione identificazione del titolare effettivo;
m. Allegato 10 Autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi;

n. Allegato 11 Informativa e consenso Privacy;
o. Allegato 12 Attestazione del rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM);
p. Allegato 13 Attestazione del rispetto del principio DNSH;
q. Allegati 14 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, composto da:
   i. PFTE 1 – Relazione generale, tecnica-specialistica e quadro economico di progetto
   ii. PFTE 2 – Relazione di sostenibilità delle opere
   iii. PFTE 3 – Computo metrico estimativo con quadro incidenza della manodopera
   iv. PFTE 4 – Stima costi per la sicurezza
   v. PFTE 5 – Elenco dei prezzi
   vi. PFTE 6 – Analisi dei prezzi
   vii. PFTE 7 – Capitolato speciale d'appalto
   viii. PFTE 8 – Cronoprogramma
   ix. PFTE 9 – Piano di sicurezza e coordinamento
   x. PFTE 10 – Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
   xi. PFTE 11 – Documentazione fotografica
   xii. PFTE 12 – Documento di fattibilità delle alternative progettuali
   xiii. PFTE 13 – Relazione sui criteri ambientali minimi (CAM)
   xiv. PFTE 14 – Relazione sul Piano Ambientale di Cantierizzazione
   xv. PFTE 15 – Relazione DNSH
   xvi. Schema di contratto

T1 –	INQUADRAMENTO		
		Corografia	Scala 1:10.000
		Estratto P.R.G.C.	Scala 1:2.000
		Estratto mappa	Scala 1:1.000
T2 –	SITUAZIONE ESISTENTE		
		Planimetria generale	Scala 1:500
T3 –	SITUAZIONE ESISTENTE		
		Sezioni	Scala 1:200
T4 –	SITUAZIONE DI PROGETTO		
		Planimetria generale	Scala 1:200
T5 –	SITUAZIONE DI PROGETTO		
		Sezioni	Scala 1:200
		Particolare	Scala 1:10
T6 –	SITUAZIONE DI PROGETTO		
		Planimetria sottoservizi	Scala 1:200
T7 –	SITUAZIONE DI PROGETTO		
		Particolari	Scala 1:10

Allegato 1: Progetto impianto elettrico
Allegato 2: Relazione paesaggistica semplificata
Allegato 3: Relazione geotecnica e strutturale

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: https://www.atapspa.it/stato/gare-aperte/ e sulla Piattaforma al seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atapbiella

2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 8 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.
Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma e sul sito istituzionale, reperibili ai medesimi link su riportati. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.
Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella scheda “Chiarimenti”. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.
Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.
Le altre comunicazioni relative, ad esempio, all’attivazione del soccorso istruttorio; avvengono presso la Piattaforma.
In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto le diverse fasi sono intrinsecamente connesse, motivo per cui il progetto esecutivo deve essere unico e sviluppato per tutte le prestazioni. Il tutto rappresenta un intervento unico, seppur complesso, che raggiunge la propria funzionalità unicamente al completamento di tutte le prestazioni oggetto della presente procedura.

L’oggetto dell’appalto è costituito da:
a) servizio tecnico di progettazione esecutiva, redatto sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica posto a base di gara. Gli elaborati del progetto esecutivo dovranno essere completi di ogni documento richiesto a termini di legge ed altresì compatibili e conformi alle autorizzazioni e nulla osta, comunque denominati, e non dovranno comportare alcun aumento di spesa rispetto all’importo complessivo del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica.

b) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi Dlvo 81/2008;
c) esecuzione dei Lavori.

In conclusione sono ricompresi e dunque sono oggetto dell'appalto, anche l'esecuzione di tutti i servizi, le opere e provviste per i lavori di che trattasi, compresa la redazione degli elaborati del progetto esecutivo, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie per la realizzazione dell'intervento, ivi comprese la manodopera e la fornitura di materiali e mezzi, assistenza e prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione delle opere contrattualmente definite.

Importo dell'appalto:

Tabella 1 - PROSPETTO IMPORTI A BASE DI GARA.

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Strade, parcheggi a raso, pavimentazioni (OG3)	45223300	P	1.531.357,71
2	Impianti di pubblica illuminazione (OG10)	45315300	S	1.256.621,84
3	Importo spese tecniche progettazione esecutiva con coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione			66.376,54
	A) Importo a base di gara			**2.854.356,09**
	B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.Lvo 36/2023			79.000,00
	A) + B) Importo complessivo			**2.933.356,09**

Per l'esecuzione dei lavori è stato stimato un importo netto complessivo pari ad **€ 2.866.979,55** di cui **€ 2.787.979,55** per importo soggetto a ribasso, oltre a complessivi **€ 79.000,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed **€ 893.576,05** quali costi della manodopera, calcolati sulla base degli elementi indicati nel Quadro di incidenza della manodopera, e riferiti alle sole prestazioni concernenti i lavori, con esclusione di quelle relative alla progettazione.
I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.
Il contratto collettivo applicato è *quello del Settore Edile.*

Il corrispettivo netto stimato delle **prestazioni relative alla progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza**, soggette a ribasso, è pari ad **€ 66.376,54.**
Tale importo è stato calcolato con riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 "*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.lgs. n. 50 del 2016*".

Il contratto è stipulato a corpo (impianto elettrico e disoleatore) e a misura (restante parte interventi), secondo quanto meglio esplicitato nel Capitolato Speciale di Appalto**.**

3.1. DURATA

I tempi di realizzazione dell'appalto sono dettagliatamente esplicitati nell'allegato al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica denominato PFTE 8 "Cronoprogramma".

3.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo delle opere e/o dei servizi superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice indicato all'*articolo 60, comma 3, lettera a) del D.lvo 36/2023.*

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Clausola di rinegoziazione: al presente appalto sono applicabili le norme definite dall'art. 9 del D.vo 36/2023 nel caso in cui, in corso di esecuzione, sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, piuttosto che da rendere la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti.
Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Modifiche del contratto: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei casi previsti dall' articolo 120 del Codice e di quanto contenuto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

4.1 Operatori economici

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Gli operatori economici ammessi alla procedura sono quelli indicati dall'articolo 65 del Codice dei contratti e, limitatamente ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, gli operatori economici sono ammessi secondo le disposizioni dell'articolo 66 del medesimo Codice, purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.
I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.
I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Possono essere **esclusi** dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.
Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli

operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
In sede di offerta sono specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.
I concorrenti in regime di raggruppamento temporaneo o consorzio devono specificare se trattasi di associazione orizzontale o verticale, indicando nella domanda di partecipazione le quote di partecipazione e le prestazioni, le lavorazioni o le categorie assunte dai singoli operatori economici associati.
Per la costituzione del raggruppamento temporaneo gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.
Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).
L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4.2 Progettisti

Avendo il presente affidamento ad oggetto un appalto integrato, il concorrente, ai sensi dell'art. 44 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, deve disporre di soggetti abilitati a svolgere i predetti servizi di architettura e ingegneria ed essere in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo mediante una delle seguenti modalità:

a) un **proprio staff tecnico** qualora si tratti di impresa in possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere (art 18 comma 11 dell'allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023). A tale proposito l'impresa allega alla documentazione apposita dichiarazione con la quale attesta e rende tutte le informazioni e i documenti richiesti al successivo punto 6.3, avendo cura di indicare per ciascuno dei soggetti facenti parte dello staff tecnico l'Ordine professionale cui sono iscritti, il numero di iscrizione e la data di iscrizione, precisando le generalità del soggetto **incaricato della progettazione**, del soggetto incaricato del **coordinamento per la sicurezza nei cantieri** (unitamente a copia delle attestazioni di frequenza dei corsi abilitanti)**,** del soggetto in possesso delle abilitazioni **antincendio** (unitamente a copia attestazioni di frequenza dei corsi abilitanti ai sensi Decreto Ministeriale 05/08/2011 Ministero dell'Interno)**,** del soggetto in possesso del titolo di **geologo,** del soggetto **incaricato dell'integrazione delle varie prestazioni specialistiche.**

b) **mediante avvalimento,** quale incaricato dei servizi predetti**, di un operatore economico di cui all'articolo 66 del Codice, o più operatori economici tra loro riuniti in raggruppamento di cui alla lettera f) del citato art. 66**. In questo caso trova applicazione l'art 104 comma 3 del Codice in base al quale "Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato …. con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria." In questo caso si applica quanto previsto al paragrafo 7 del presente disciplinare e devono essere presentati i documenti di cui al paragrafo 15.3 del disciplinare, mentre il/i soggetto/i incaricato della progettazione dovrà attestare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.lgs. n. 36/2023, nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti dal disciplinare di gara tramite presentazione di proprio DGUE e compilando il modello Allegato 1B nelle parti pertinenti**.**

c) **associazione in raggruppamento temporaneo**, in qualità di mandante ai soli fini della prestazione dei servizi di architettura e ingegneria, di un operatore economico di cui all'articolo 66 lett a), b), c), d), e) del Codice. A tal fine ciascuno dei progettisti facenti parte del raggruppamento temporaneo, dovrà attestare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.lgs. n. 36/2023, nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti dal

disciplinare di gara tramite presentazione del modello Allegato 1B e di proprio DGUE. In tal caso il raggruppamento temporaneo dovrà presentare anche la documentazione richiesta al successivo punto 15.4 idonea a documentare la creazione di un RTI con l'operatore economico mandatario nella presente procedura di gara;

d) **associazione in raggruppamento temporaneo** in qualità di mandante ai soli fini della prestazione dei servizi di architettura e ingegneria di più operatori economici di cui all'art 66 comma 1 del Codice tra loro riuniti in **sub-raggruppamento temporaneo** di cui all'art 46 lett f) del Codice. A tal fine ciascuno dei progettisti facenti parte del sub raggruppamento temporaneo dovrà attestare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.lgs. n. 36/2023, nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti dal disciplinare di gara tramite presentazione del modello Allegato 1B e di proprio DGUE.
Nei casi di cui alla precedente lett. d), relativamente alla prestazione dei servizi di architettura e ingegneria è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista**, di almeno un giovane professionista** ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016.
Nei casi di cui alla precedente lett d), il sub-raggruppamento temporaneo relativo ai servizi di architettura e ingegneria dovrà inoltre precisare di che tipo di raggruppamento si tratti (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni assunte da ciascun professionista partecipante al raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e altresì l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del sub-raggruppamento e tramite esso mandato collettivo al mandatario del concorrente (soggetto esecutore dei lavori). In tal caso infatti il raggruppamento temporaneo dovrà presentare anche la documentazione richiesta al successivo punto 15.4 del presente disciplinare, idonea a documentare la creazione di un RTI con l'operatore economico mandatario nella presente procedura di gara, nonché presentare un'ulteriore documentazione richiesta al successivo punto 15.4 del presente disciplinare, idonea a documentare la creazione del sub raggruppamento temporaneo di professionisti.

In ogni caso il concorrente dovrà indicare un professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche quale referente della progettazione.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

a. I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei **requisiti di ordine generale** previsti dal Libro II, Parte V, Titolo IV, Capo II del Codice (**artt. da 94 a 98**), nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

<u>La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).</u>

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Self cleaning
Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:
- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;

- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. In tal caso l'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.
Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

b. Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato **incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165** a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni e gli operatori che siano comunque incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.

c. Tenuto conto che l'esecuzione dell'appalto comprende alcune lavorazioni rientranti tra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 1, comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, aggiornate tramite l'art. 4-bis, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e per le quali è richiesta all'operatore economico l'iscrizione/rinnovo d'iscrizione o l'avvenuta richiesta di iscrizione alla White List della Prefettura compente per territorio, gli operatori economici che effettivamente saranno tenuti a svolgere la prestazione rientrante nell'elenco di quelle a rischio infiltrazione (appaltatore, un'impresa del raggruppamento temporaneo di imprese verticale, un subappaltatore o un subaffidatario) devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.
   - Nel Modello "Allegato 1A – Istanza di partecipazione" i singoli operatori economici dovranno pertanto indicare se intendono svolgere in proprio anche solo una di tali attività, e attestano di conseguenza l'avvenuta iscrizione o l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione alla suddetta white list, oppure, in alternativa, se intendano servirsi per l'esecuzione di tali attività di un subappaltatore o di un subaffidatario selezionato tra i soggetti che risultano iscritti o che hanno già presentato domanda di iscrizione nella

suindicata white list, oppure ancora se, nel solo caso di operatore economico facente parte di un concorrente plurisoggettivo, non sia tenuto a svolgere alcun tipo di attività esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi della normativa suddetta in quanto non ricomprese nell'ambito della tipologia di lavorazioni di propria competenza.

d. Ai sensi dell'art. 47, comma 2, D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo **rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile** redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

e. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli **obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità** di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

f. Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta **hanno omesso di produrre alla stazione appaltante** di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, **la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021**.

In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti ex art. 65 comma 2 lett. e) del Codice, Consorzio ordinario di concorrenti ex art. 65 co. 2 lett. f) del Codice, soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ed aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ex art. 65 co. 2 lett. g) e h) del Codice, i requisiti di ordine generale devono essere dichiarati e comprovati da parte di ciascun soggetto facente parte il consorzio o il raggruppamento temporaneo o altro.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.
In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti. Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato in sede di offerta.

ATAP verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER GLI OPERATORI ECONOMICI

- **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
  Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice; Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE ED ECONOMICA E FINANZIARIA PER GLI OPERATORI ECONOMICI

Requisiti di qualificazione

Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 100, comma 4 del D.Lvo 36/2023 e del richiamato Allegato II.12, la qualificazione nelle seguenti categorie:

- OG3, almeno di classifica III bis, a qualificazione obbligatoria;
  L'operatore economico può subappaltare la categoria ad Imprese specificatamente qualificate, come per legge.
- OG10, almeno di classifica III bis, a qualificazione obbligatoria;
  La categoria è scorporabile e subappaltabile nel rispetto dell'art. 119 del Dlvo 36/2023

L'avvalimento è ammesso ai sensi dell'art. 104 del D.L.gs. n. 36/2023.
Si rammenta che in applicazione dell'art 100 comma 4 del Codice, alla presente procedura si applicano le disposizioni di cui all'allegato II.12 del Codice.

Nell'appalto integrato i concorrenti che intendono eseguire direttamente la progettazione devono essere in possesso anche dei requisiti di qualificazione per l'attività di progettazione, unitamente all'attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione.
Gli operatori economici in possesso di attestazione SOA di sola costruzione dimostrano il possesso dei requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di domanda di partecipazione, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'art. 66, comma 1.

Si rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell'appalto.
Nel caso di verifica triennale qualora avviata nei termini di cui all'art. 17 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023 e non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara.

L'attestazione di qualificazione SOA è presentabile in formato digitale e deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

6.3. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE PER I PROGETTISTI

I soggetti incaricati dei servizi di architettura e ingegneria, compreso lo staff tecnico dell'impresa di costruzioni in possesso dell'attestazione SOA per progettazione ed esecuzione adeguata, per categoria e classifica, ai lavori da progettare ed eseguire, devono possedere i seguenti requisiti. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta,

con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed in possesso di tutte le qualifiche professionali necessarie per l'espletamento di tutte le prestazioni necessarie per il conseguimento di tutte le obbligatorie autorizzazioni.

I soggetti cui possono essere affidati i servizi di architettura e ingegneria devono essere in possesso dei requisiti prescritti dal D.M. 2 Dicembre 2016 n. 263.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, n. 263, gli operatori economici (società di professionisti, società di ingegneria, i raggruppamenti temporanei, consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria e dei GEIE) dovranno risultare iscritti al "Casellario delle società di ingegneria e professionali", come da Comunicato ANAC del 22 marzo 2017.

- **Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.** *Requisito richiesto in caso di partecipazione in forma societaria o di consorzio*
- **Iscrizione presso i competenti ordini professionali.** Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, dell'Ordine professionale cui è iscritto, il numero di iscrizione e la data di iscrizione.
- **Abilitazione al coordinamento per la sicurezza nei cantieri ai sensi dell'art. 98 del Decreto Legislativo.9 aprile 2008, n. 81.** Per la comprova del requisito l'operatore economico deve presentare copia attestazioni di frequenza dei corsi abilitanti.
- **Presenza di un professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 comma 4 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139.**
  Per la comprova del requisito l'operatore economico deve presentare copia attestazioni di frequenza dei corsi abilitanti ai sensi Decreto Ministeriale 05/08/2011 Ministero dell'Interno - Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
- **Presenza di un geologo** abilitato all'esercizio della professione all'interno della struttura organizzativa, in conformità alle Linee Guida Anac n. 1, "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria". Per la comprova del requisito l'operatore economico deve indicare, l'Ordine professionale cui è iscritto, il numero di iscrizione e la data di iscrizione;
- **(per le società di ingegneria) presenza del direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 comma 2 del DM 2 dicembre 2016, n. 263** ovvero:
  a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
  b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
  Per la comprova del requisito si chiede il nominativo, data e numero di iscrizione all'albo professionale e per quanto rinvenibile nella Visura camerale si rimanda a quanto indicato sopra.
- **Presenza di un soggetto incaricato dell'integrazione delle varie prestazioni specialistiche**.
  Per la comprova del requisito l'operatore economico deve indicare il nominativo e l'Ordine professionale, il numero e la data di iscrizione.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 2/12/2016, n. 263, il gruppo di lavoro deve prevedere la presenza di almeno **un giovane professionista,** laureato, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione. Il requisito deve sussistere alla data di pubblicazione del bando di gara. Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, dell'Ordine professionale cui è iscritto, il numero di iscrizione e la data di iscrizione

6.4. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE PER I PROGETTISTI

Avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni antecedenti la data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte della presente procedura di gara, di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, per ciascuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo corrispondente al requisito minimo di cui alla **tabella 1 Prospetto importi a base di gara.**
Il totale del requisito posseduto dovrà essere pari alla somma dei lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare. I servizi presi in considerazione dovranno fare riferimento alla medesima categoria e non necessariamente alla stessa destinazione funzionale e avere grado di complessità almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito dell'elenco dei servizi analoghi deve essere posseduto nel complesso dal raggruppamento.
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi analoghi in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

6.5. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 65 comma 2 lett. e), i consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. f) e i soggetti di cui all'art. 65 c. 2 lett. h) del Codice, di tipo orizzontale, si rimanda all'Allegato II.12 del D.Lvo 36/2023.
I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), ed i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g), del Codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 100 del Codice.
Nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Resta fermo il principio di corrispondenza tra quote di esecuzione e qualificazione posseduta da ciascun operatore economico.

6.6. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettere b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1. deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI di soggetti di cui all'art. 66 del Codice
I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione del d.m. 263/2016.
Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 47 del Codice i requisiti devono essere valutati "in capo ai singoli consorziati" pertanto i requisiti che il consorzio stabile spende in gara possono essere esclusivamente quelli delle consorziate indicate quali esecutrici nella specifica procedura e non vale il cumulo alla rinfusa.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.
Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.
Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.
Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.
Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.
Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. **In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.**

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
L'affidamento in subappalto è possibile esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.
L'affidamento in subappalto o a cottimo è sottoposto alle condizioni indicate all'art. 119 del Decreto Legislativo 36/2023 ed è ammesso, con riferimento alle singole classi categorie di lavori, per le percentuali massime indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.
L'appaltatore è tenuto a trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali ovvero l'assenza della cause di esclusione di cui agli artt. da 94 a 98 del codice dei contratti e la dichiarazione del subappaltatore di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR

relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm"(DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

- L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto**.**

- Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:
  - una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
  - una quota pari al 15 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile

- Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% *del valore complessivo dell'appalto.* Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto acceso in Banco Popolare di Milano IBAN IT76I 05034 22300 000000001194;

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:
a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
e) prevedere espressamente:
    1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
    2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
    3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.
Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
   In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il concorrente può richiedere l'effettuazione di sopralluogo assistito presso l'area oggetto di intervento, da effettuarsi da parte di personale dell'operatore economico partecipante alla presente procedura.

La mancata effettuazione del sopralluogo non è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni feriali dal lunedì al venerdì compresi, dalle ore 9.00 alle ore 16.30 previa richiesta che deve essere presentata entro le ore 17:00 del giorno 23/11/2023, tramite la Piattaforma di gara alla Sezione *"Chiarimenti"* e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo. Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 12:00:00 del giorno 06/12/2023** a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.
Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.
Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.
Per conoscere la dimensione massima riservata dalla piattaforma ad ogni concorrente per la presentazione dell'offerta e per conoscere la tipologia di file accettati dalla Piattaforma di gara, consultare il documento denominato Allegato 5 "Disciplinare telematico".

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nell'Allegato 5 Disciplinare Telematico, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.
L'"***OFFERTA***" è composta da:

A – **Documentazione amministrativa**;
B – **Offerta tecnica;**
C – **Offerta economica**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.
Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
Ove siano presentati documenti in lingua straniera, gli stessi devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per *180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.
A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.
Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.
Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura

di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma di gara per compilare o allegare la seguente documentazione:

1) allegato 1A Schema di domanda di partecipazione ed eventuale procura;
2) per i concorrenti che non siano in possesso di una SOA anche per le attività di progettazione allegato 1B contenente le informazioni e attestazioni richieste al precedente paragrafo 6.3, allegando anche i documenti richiesti sempre al precedente paragrafo 6.3; viceversa, per i concorrenti che possono presentare una SOA anche per le attività di progettazione, la dichiarazione/attestazione richiesta al precedente paragrafo 4.2.a. con le informazioni e i documenti allegati richiesti al precedente paragrafo 6.3., per quanto applicabile;
3) allegato 4 DGUE compilato;

4) attestazioni SOA richieste al paragrafo 6.2 del presente disciplinare, sia per quanto riguarda le categorie di lavori che, eventualmente, i servizi di progettazione oggetto del presente appalto;
5) garanzia provvisoria;
6) PASSoe;
7) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC, facoltativo, nel caso la stazione appaltante verificherà l'avvenuto pagamento del contributo mediante la piattaforma ANAC denominata FVOE;
8) verbale di sopralluogo (solo se effettivamente effettuato);
9) allegato 8 Dichiarazione sostitutiva antimafia, deve essere resa da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia). In sede di gara la mancata o incompleta presentazione delle presenti dichiarazioni non darà luogo all'esclusione del concorrente semprechè il legale rappresentante del concorrente presenti apposita attestazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale attesta l'assenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art.67 del D.Lgs.n.159/2011 non solo in capo a se stesso ma anche in capo a tutti i soggetti indicati dall'art. 85 del suddetto D.lgs., le generalità di ciascuno dei quali devono essere riportate nell'ambito della stessa attestazione. Le attestazioni rese dai singoli interessati saranno successivamente raccolte da parte della stazione appaltante nei confronti dell'aggiudicatario antecedentemente alla verifica da svolgere presso la banca dati nazionale antimafia;
10) allegato 9 Autodichiarazione relativa all'identificazione del titolare effettivo;
11) allegato 10 Autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi;
12) allegato 11 Informativa e consenso privacy;
13) allegato 12 Attestazione di impegno al rispetto dei CAM, come evidenziati nella specifica relazione di progetto;
14) allegato 13 Attestazione di impegno al rispetto dei principi del DNSH;
15) per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
16) in caso di avvalimento, documentazione di cui al punto 15.3;
17) per i soggetti associati, documentazione di cui al punto 15.4.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 1A.
Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- **i dati identificativi** (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) **dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3,** del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- **di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse** (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la

circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali

- **di accettare**, senza condizione o riserva alcuna, **tutte le norme e disposizioni** contenute nella documentazione gara;
- **di applicare il CCNL settore Edile o altro CCNL equivalente**, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- *con riferimento a quanto previsto all'art. 9* dichiara:
  - il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
  - di **assumersi l'obbligo**, in caso di aggiudicazione del contratto, **di assicurare all'occupazione giovanile una quota del 30% e a quella femminile una quota del 15 % delle assunzioni necessarie** per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
  - se azienda che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di **consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere** sulla situazione del personale maschile e femminile ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
  - se azienda che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti, di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di **consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68**, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte;
- dichiara inoltre:
  - **di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999**;
  - di non essere incorso nell'interdizione automatica per **inadempimento dell'obbligo di consegnare** alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, **la relazione di genere** di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022;
- di essere edotto degli **obblighi derivanti dal Codice Etico** adottato dalla stazione appaltante reperibile al seguente link del sito internet della stazione appaltante https://www.atapspa.it/societa-trasparente-l-1902012-e-d-lgs-332013/disposizioni-generali/atti-generali/mog-ex-2312001/ e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- se intende svolgere in proprio anche solo una delle attività rientranti tra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 1, comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, aggiornate tramite l'art. 4-bis, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e attesta di conseguenza l'avvenuta iscrizione o l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione alla white list prevista dalla suindicata norma, oppure, in alternativa, dichiara di volersi servire per l'esecuzione di tali attività di un subappaltatore o di un subaffidatario selezionato tra i soggetti che risultano iscritti o che hanno già presentato domanda di iscrizione nella suindicata white list, oppure ancora se, nel solo caso di operatore economico facente parte di un concorrente plurisoggettivo, non sia tenuto a svolgere alcun tipo di attività fra quelle esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi della normativa suddetta in quanto non ricomprese nell'ambito della tipologia di lavorazioni di propria competenza;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17,

comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale …, il codice fiscale …, la partita IVA …, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e **di accettare il trattamento dei dati personali** di cui al punto 28
- se intenda effettuare la progettazione esecutiva mediante:
  - un proprio staff tecnico, essendo impresa in possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguati ai lavori da assumere;
  - oppure, in alternativa, intenda avvalersi di progettisti esterni. In tal caso il concorrente è tenuto ad indicarne il nominativo (in caso di professionista singolo o associato) o la ragione sociale (in caso di associazione professionale, società, consorzio od operatore economico di altra natura), dichiarando che intende coprire il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione dell'attività di progettazione tramite ricorso ad operatore economico qualificato, di cui all'art. 66 comma 1 del D. Lgs.36/2023, o più operatori tra loro riuniti in sub raggruppamento temporaneo di cui alla lettera f);
  - oppure ancora mediante un RTI costituito con un professionista o più professionisti a loro volta riuniti in sub raggruppamento di tipo verticale, aventi i requisiti generali, professionali e tecnici economici richiesti dal bando.

<u>La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:</u>

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura**.** In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) il PASSOE dell'ausiliaria,
2) la dichiarazione di avvalimento;
3) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione della tipologia di lavorazioni/servizi, ovvero della percentuale per il caso di lavorazioni /servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione della tipologia di lavorazioni/servizi, ovvero della percentuale per il caso di lavorazioni /servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. le lavorazioni / servizi, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni / servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle lavorazioni o dei servizi, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni / servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle lavorazioni o dei servizi, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni / servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito**:
- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle lavorazioni o dei servizi, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni / servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo**:
- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le lavorazioni o i servizi, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni / servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.5. DGUE

Il concorrente compila il DGUE, attestando il possesso dei requisiti di carattere generale e l'iscrizione alla CCIAA per attività corrispondente all'oggetto del presente appalto.

Il concorrente presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti anche il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

A seguito dell'impossibilità di mettere a disposizione degli operatori economici un form editabile per la redazione del DGUE aggiornato al nuovo Codice appalti (D.Lgs. 36/2023) - si ritiene opportuno rimandare gli operatori economici alla compilazione del fac-simile del nuovo formulario attualmente messo a disposizione da Agid e reperibile al seguente link:
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2023/07/11/dgue-pubblicato-laggiornamento-tassonomia-allegata-specifiche-tecniche
In allegato 4 si rende disponibile il nuovo formulario conforme a quello pubblicato al link su riportato.
Il link precedentemente comunicato al sistema ESPD EDM (https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it) si deve ritenere, dietro espressa indicazione di Agid, non più utilizzabile e sostituito dal link di cui sopra.
Si chiede di compilare il DGUE anche nella parte I relativa alle informazioni sulla pubblicazione del bando, sull'identità del committente e sulla procedura di appalto, riportando le informazioni presenti in allegato 4 pubblicato.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.
Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.
Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.
Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.
L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.
L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.
Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.
Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

I documenti di cui al paragrafo 15, punti 1, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 devono essere compilati da:

- gli operatori economici che assumono la veste di concorrenti, in forma singola;

- i mandatari degli operatori economici che assumono la veste di concorrenti in forma associata sia già costituiti che costituendi;
- i mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese e professionisti già costituiti o costituendi;
- l'impresa ausiliaria in caso di avvalimento;
- l'impresa designata quale esecutrice delle prestazioni di un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, di un consorzio tra imprese artigiane ovvero di un consorzio stabile;
- ogni componente del consorzio, per i consorzi ordinari già costituiti o da costituire;
- le imprese aggregate designate a eseguire le prestazioni, per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete;
- gli operatori economici aderenti al contratto di rete diversi dall'organo comune;
- gli operatori economici costituenti il GEIE compreso il soggetto capofila;
- il progettista incaricato se soggetto singolo;
- il mandatario del RTP di professionisti incaricati quali progettisti in forma associata sia già costituiti che costituendi;
- il mandante del RTP di professionisti incaricati quali progettisti in forma associata sia già costituiti che costituendi.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma seguendo le modalità riportate nel documento Allegato 5 Disciplinare Telematico, **a pena di inammissibilità dell'offerta**. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) **Relazione descrittiva** che illustri:
   i. le misure e le metodologie operative che il concorrente intende apprestare per garantire la sicurezza dei lavoratori, la minimizzazione dell'impatto ambientale (emissioni acustiche, polveri, emissioni di gas serra) del cantiere, nel rispetto del principio Do No Significant Harm (DNSH);
   ii. proposta tecnica di miglioramento dei principi qualitativi del progetto posto a base di gara.

   Il concorrente dovrà redigere una relazione metodologica che illustri le scelte progettuali e le procedure operative per la realizzazione delle lavorazioni da eseguirsi. La relazione deve essere articolata in max 10 pagine, formato A4, con carattere Arial 12, e potrà essere corredata, oltre le 10 pagine, da una o più planimetrie, piante, sezioni e prospetti architettonici in scala adeguata in grado di illustrare la proposta.

b) **Tempi di completamento dell'opera**. L'offerente dovrà riportare in offerta tecnica il tempo necessario per il completamento dell'opera quale parametro soggetto a punteggio.
   Tale tempistica dovrà essere al più corrispondente alle tempistiche massime (10 mesi) previste dal capitolato speciale d'appalto, mentre verranno premiate tempistiche inferiori.
   I tempi dovranno essere espressi in mesi, che si considerano da 30 gg/cad, ove sia necessario indicare frazioni di mese tale periodo dovrà essere indicato in giorni.

c) **Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA8000 o equivalente almeno da parte di tutti i soggetti che si sono qualificati per l'esecuzione delle opere di cui alla categoria OG3.** Tale parametro è soggetto a punteggio in sede di offerta tecnica e l'offerente che risulta in possesso della certificazione dovrà allegare il relativo certificato in copia conforme all'originale.

d) **Impiego o assunzione di persone con disabilità sociale in quota eccedente l'obbligo minimo di legge, il requisito deve essere verificato in capo ad almeno uno dei soggetti che fanno parte della compagine del concorrente.** L'offerente in particolare dovrà indicare:

- il numero minimo, obbligatorio per legge, di persone con disabilità sociale previsto per la propria azienda;
- il numero di persone con disabilità sociale in forza all'atto della presentazione dell'offerta;
- il numero di persone con disabilità che intende assumere per la specifica procedura ove risultasse aggiudicatario.
- per i concorrenti plurisoggettivi i dati suindicati dovranno essere riferiti ad almeno uno dei soggetti che fanno parte della compagine del concorrente, la cui denominazione o ragione sociale dovrà essere indicata nel modello di offerta tecnica (Allegato 3).

e) L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenza delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

f) In caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento.

La **relazione descrittiva** contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, i seguenti elementi:

1 Le misure e le metodologie operative per garantire la sicurezza dei lavoratori e la minimizzazione dell'impatto ambientale del cantiere ed in particolare:
   1.1 Le misure previste a garanzia della sicurezza dei lavoratori integrative rispetto a quanto riportato nel PSC del PTFE proposto a base di gara.
   1.2 Le misure ambientali previste per la riduzione del rumore esterno prodotta dal cantiere.
   1.3 Le misure ambientali previste per la riduzione dell'emissione delle polveri prodotte dal cantiere.
   1.4 Le misure ambientali previste per la riduzione delle emissioni di gas serra del cantiere.

2 La proposta tecnica di miglioramento dei principi qualitativi del PTFE con riguardo a:
   2.1 una proposta di miglioramento alle specifiche prestazionali della rete di distribuzione elettrica a partire dalla cabina di trasformazione.
   2.2 Una proposta di miglioramento sull'infrastruttura di ricarica veicoli elettrici.
   2.3 Una proposta di miglioramento relativa all'integrazione di un sistema di gestione ed autorizzazione automatica degli accessi al deposito.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma seguendo le modalità riportate nel documento Allegato 5 Disciplinare Telematico. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) Il **valore complessivo offerto per la progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione**, espresso in Euro IVA esclusa. Per la progettazione i "Costi della sicurezza derivanti da interferenza" stimati dalla Stazione Appaltante sono pari a zero;

b) il **valore complessivo offerto per i lavori**, espresso in Euro IVA esclusa, comprensivo dei costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico e dei costi della manodopera. Tale valore è al netto dei "Costi della sicurezza derivanti da interferenza", non modificabili, e non ricompresi nella base d'asta;

c) i **costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro**, inerenti all'esecuzione del contratto oggetto della gara; gli oneri che devono essere indicati sono diversi da quelli non soggetti a ribasso d'asta (oneri della sicurezza esterni o da interferenze) e dipendono dalla natura e dalle caratteristiche dell'operatore economico offerente e dell'attività propria dell'impresa. Questa voce, già ricompresa nella suindicata voce b), rappresenta pertanto un "di cui" dell'importo suddetto;

d) i **costi aziendali della manodopera** inerenti all'esecuzione del contratto oggetto della gara; questa voce, già ricompresa nella suindicata voce b), rappresenta pertanto un "di cui" dell'importo suddetto.
A tale proposito si rammenta che, a**i sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice, i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili**. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.
Se l'operatore economico riporta in offerta un costo della manodopera diverso da quello stimato dalla stazione appaltante, l'offerta è sottoposta al procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 110, D.Lgs. 36/2023. Nella fattispecie, per quel che attiene al costo della manodopera, in base alla previsione di cui al comma 4, lett. a) del citato art. 110, non potranno essere fornite giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali.
Laddove è prevista l'indicazione da parte del concorrente di valori in cifre e in lettere, in caso di discordanza prevarrà il dato espresso in lettere.
L'offerta economica dovrà essere predisposta sulla base dell'Allegato 2 nel rispetto delle modalità indicate nello stesso.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	*30*
Offerta economica	*70*
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

n°	criteri di valutazione	punti max	Rif.	sub-criteri di valutazione	punti D max	punti Q max	punti T max
1	Misure e metodologie operative per garantire sicurezza lavoratori e minimizzazione impatto ambientale del cantiere	10	1.1	Misure previste a garanzia della sicurezza dei lavoratori integrative rispetto a quanto riportato nel PSC di progetto	5	/	/
			1.2	Misure ambientali previste per riduzione rumore esterno del cantiere	2	/	/
			1.3	Misure ambientali previste per riduzione emissione polveri del cantiere	2	/	/
			1.4	Misure ambientali previste per riduzione emissioni gas serra del cantiere	1	/	/
2	Proposta tecnica di miglioramento dei principi qualitativi del PTFE	10	2.1	Proposta di miglioramento alle specifiche prestazionali della rete di distribuzione elettrica a partire dalla cabina di trasformazione	4	/	/
			2.2	Proposta di miglioramento su infrastruttura di ricarica veicoli elettrici	4	/	/
			2.3	Proposta di miglioramento per integrazione di un sistema di gestione ed autorizzazione automatica degli accessi all'area	2	/	/
3	Tempi completamento opera	6	/	/	/	6	/
4	Possesso certificazione responsabilità sociale ed etica SA8000 o equivalente	2	/	/	/	/	2

5	Impiego o assunzione di persone con disabilità sociale in quota eccedente l'obbligo minimo di legge	2	/	/	/	/	2
	Totale	30					

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base dell'*attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.*

Di seguito si rende noto il valore del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione:
Ottimo = 1;
buono = 0,8;
adeguato = 0,6
mediocre = 0,4
insufficiente = 0,2

Per ciascun sub criterio la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo della *interpolazione lineare.*

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la*:*
Formula con interpolazione lineare

$$C_i = \frac{A_i}{A_{max}}$$

dove
C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo, calcolato come rapporto tra, al numeratore, l'importo a base di gara di cui al paragrafo 3 del presente disciplinare dedotta la somma degli importi indicati alle voci sub a) e sub b) del paragrafo "17 – Offerta economica" del singolo concorrente", e al denominatore, l'importo a base di gara.
A_{max} = il ribasso percentuale, calcolato come sopra, che risulti essere il più conveniente.

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo sub-criterio secondo il metodo *aggregativo compensatore.*

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^{n} C_{xi} \cdot P_x$$

dove
P_i= punteggio del concorrente *i-esimo*
C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*
P_x = punteggio sub criterio X
X = 1, 2, …, n [10, pari al numero dei sub criteri di valutazione adottati]

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.
La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.
Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 07/12/2023, alle ore 9.00.
La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:
- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale
Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:
a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.
La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul *prezzo.*
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 i prezzi offerti.
All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:
- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La verifica di sostenibilità dell'offerta sarà svolta dal RUP, eventualmente avvalendosi della collaborazione della Commissione, operando una valutazione complessiva di congruità, serietà, affidabilità e adeguatezza dell'offerta.
Nella verifica si terrà conto della complessiva adeguatezza dell'offerta in relazione alle normali condizioni di mercato, ai prezzari regionali, ai prezzi di mercato, alla congruità dei costi della manodopera indicati, nonché della possibilità che la progettazione sia svolta dallo staff tecnico dell'esecutore in possesso di idonea qualificazione SOA anche per la progettazione in corso di validità.
Il RUP, avvalendosi eventualmente della collaborazione della Commissione, alla luce del principio dell'equo compenso (nonché dei principi del risultato, della fiducia e della concorrenza) procede alla verifica dei ribassi praticati sulle spese al fine di escluderne l'incidenza negativa sull'equità del compenso per gli incarichi di progettazione.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Il concorrente può allegare, già in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.
Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.
Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La commissione giudicatrice procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.
È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 riguardante le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Trattandosi di appalto rientrante nella normativa di carattere speciale prevista per gli interventi finanziabili in base al PNRR, ai sensi dell'art. 8 del D.L. nr. 76/2020, "è autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza / l'esecuzione dell'appalto in via anticipata nelle more della verifica dei requisiti". A seguito di quanto sopra, ove necessario al fine di non perdere la disponibilità dei finanziamenti comunitari connessi al PNRR, la stazione appaltante procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche nelle more del completamento della verifica dei requisiti richiesti in sede di bando.

Ove all'esito delle verifiche l'operatore economico aggiudicatario dovesse risultare non idoneo, la stazione appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e nulla sarà riconosciuto all'aggiudicatario se non il rimborso dei costi effettivamente sostenuti per le opere realizzate sino alla data della intervenuta risoluzione. In tale evenienza la stazione appaltante procederà a riaffidare l'appalto, scorrendo la graduatoria di gara, a partire dalla ditta che sarà risultata seconda in graduatoria.
In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 18 comma 3 lettera d), non si applica al presente appalto la dilazione del termine per la sottoscrizione del contratto di cui allo stesso art. 18.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.
L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.
Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione a seguito di nota di addebito emessa dalla stazione appaltante.
L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a circa € 3.600. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice etico contenuto *nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01 e* nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione *appaltante.*

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi inviando apposita comunicazione di richiesta a mezzo pec indirizzata al RUP della presente procedura di gara.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Torino.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera

circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell’apposita scheda informativa allegato 11 alla documentazione di gara.

Il Direttore Generale
Ing. Sergio Bertella

Il Presidente
ing. Vincenzo Ferraris